

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 178

DATA 12-11-2020

OGGETTO: INTERVENTO FUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA DELL'ANELLO VIARIO IN AMBITO URBANO, DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI BORGO VELINO II STRALCIO TRATTI IN ESTENSIONE. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 1 luglio 2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull'ordinamento degli Enti locali, per la copertura del posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell'Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 72 del 09.11.2020

- veniva approvato il progetto esecutivo *“Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - II Stralcio tratti in estensione”*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo le risultanze contabili di cui alla delibera stessa e precisamente €. 66.284,45 per lavori, compresi oneri di sicurezza, €. 15.948,13 per somme a disposizione, per un importo complessivo di €. **82.232,58**;
- veniva demandata al Responsabile del Servizio Area Tecnica la predisposizione degli adempimenti successivi per la realizzazione dell'opera.

Visto

- il parere favorevole congiunto archeologico e paesaggistico reso dalla competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti con nota n. 11144-A del 03.09.2020 acquisita la protocollo comunale al n. 3595 del 21.09.2020;
- la Determinazione Area Tecnica n. 156 del 14.10.2020 con la quale è stato autorizzato in subdelega comunale ai sensi della L.R. 8/2012 e smi l'intervento in narrativa ai fini paesaggistici ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. 42/04 e smi;
- il n.o. ai lavori in narrativa reso dalla Provincia di Rieti con nota prot n. 22833 del 03.11.2020 acquisita al protocollo comunale al n.4175 del 03.03.2020;

Considerato che con determinazione dell'area tecnica n. 176 del 09.11.2020 veniva stabilito

- di procedere alla gara per l'affidamento dei lavori relativi all' ***“Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - II Stralcio tratti in estensione”*** ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., come ulteriormente modificato, fino al 31.12.2021, dalla legge 120 dell'11.09.2020 – trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro – con procedura di affidamento diretto previa consultazione di 2 (due) operatori economici, e con il criterio del prezzo più basso;
- di approvare l'elenco dei soggetti invitati, che al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza, sarebbe stato reso noto ed accessibile dopo la scadenza del termine a presentare offerta, e sarebbe stato conservato agli atti d'ufficio;
- di approvare gli schemi di lettera d'invito per l'esperimento della gara con relativi allegati;
- di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento troverà la seguente copertura finanziaria:
 - quanto a €. 50.000,00 finanziato con fondi ministeriali come da contributo ex D.L. 34/2019;
 - quanto a €. 32.232,58 a carico del bilancio comunale 2020 da iscriversi in apposito capitolo;

Considerato

- che con lettera di invito prot. 4280 del 09.11.2020 venivano invitati a partecipare alla procedura di cui trattasi i seguenti operatori economici:
 - 1) ICHER SrL con sede legale in Via Roma n. 50, Montelibretti (RM)
 - 2) MINICUCCI CAIRO SrL con sede legale in Via Vito Giuseppe Galati n. 100/E, Roma (RM);

Visto

- i tempi molto stretti a disposizione per completare le operazioni di aggiudicazione nei tempi assegnati e cioè entro e non oltre il 15.11.2020, pena la perdita del finanziamento, si è proceduto, nel tempo intercorrente tra l'invio dell'invito e la ricezione dell'offerta, alla verifica dei requisiti per entrambe le ditte invitate;
- il verbale della procedura di affidamento dei lavori di ***“Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - II Stralcio tratti in estensione”*** del 12.11.2020, dal quale risulta una unica ditta offerente ICHER S.r.l. P.I. 07621941009 con sede legale in 00010 – Montelibretti (RI), Via Roma n. 50 che ha proposto un ribasso sulla base di gara pari al 6,00%, verbale che si allega e forma parte integrante della presente;

Considerato

➤ che, la verifica dei requisiti ha dato esito positivo per Ditta partecipante;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il regolamento Comunale per l'affidamento di lavori e servizi;

Visto il D.Lvo n. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/10 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di approvare il verbale per la procedura di aggiudicazione dei lavori relativi all' **“Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - II Stralcio tratti in estensione”** ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., come ulteriormente modificato, fino al 31.12.2021, dalla legge 120 dell' 11.09.2020 – trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro – con procedura di affidamento diretto previa consultazione di 2 (due) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso, verbale che si allega e forma parte integrante della presente;

Di aggiudicare i lavori di **“Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - II Stralcio tratti in estensione”** alla ditta **ICHER S.r.l.** P.I. 07621941009 con sede legale in 00010 – Montelibretti (RI), Via Roma n. 50 che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 6,00 % (sei per cento) per un importo netto di contratto di **€. 62.539,28** compresi gli oneri di sicurezza pari ad **€. 3.865,00**, non soggetti a ribasso di gara;

Di dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori trova la seguente copertura finanziaria:

- quanto a €. 50.000,00 finanziato con fondi ministeriali come da contributo ex D.L. 34/2019;
- quanto a €. 32.232,58 a carico del bilancio comunale 2020 da iscriversi in apposito capitolo;

Di approvare lo schema di contratto dei lavori di **“Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - II Stralcio tratti in estensione”** allegato e parte integrante del presente provvedimento.

CIG: 85075593C8

CUP: I44H20001040005

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BORGO VELINO (Prov. di Rieti)

Repertorio n. del

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di: ***Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - II Stralcio tratti in estensione.***

Codice CUP: **I44H20001040005**

Codice CIG: **85075593C8**

Impresa: **ICHER S.R.L.**

L'anno il giorno del mese di, presso l'ufficio Tecnico della residenza Comunale di Borgo Velino (RI), avanti a me, Segretario comunale del Comune di Borgo Velino, ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

- Il sig. nato a il il quale interviene nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Borgo Velino, C.F.:, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Piazza Umberto I n.33 in Borgo Velino (RI);
- Il Sig., nato a il il quale interviene nella qualità di dell'impresa, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa ingiusta certificazione della C.C.I.A.A. di, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- Che con Deliberazione di G.C. n° 72/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ***Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - II Stralcio tratti in estensione;***
- Che con successiva Determinazione Area Tecnica n° 176/2020 esecutiva ai sensi di legge, si é preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. n.267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura di affidamento diretto, avvalendosi del criterio del minor prezzo e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a misura;
- Che il Bando per l'***Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - II Stralcio tratti in estensione*** è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'Asta di Euro 66.284,45 di cui Euro 3.865,00 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
- Che il giorno, con Determina Area Tecnica n., ad esito della procedura di gara, è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa per l'importo dei lavori di

- Euro**, compresi gli oneri per la sicurezza di **Euro 3.865,00**, al netto dell'IVA applicabile secondo l'aliquota di Legge ;
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
 - Che i lavori sono finanziati con fondi come segue:
 - quanto a €. 50.000,00 con fondi ministeriali come da contributo ex D.L. 34/2019;
 - quanto a €. 32.232,58 con fondi a carico del bilancio comunale 2020 da iscriversi in apposito capitolo;
 - Che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 D.lgs 50/2016 e s.m.i. sono state pubblicate all'Albo pretorio Stazione Appaltante in Borgo Velino;
 - Che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa si è costituita fideiussore con polizza n° emessa in data dalla nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore del Comune di Borgo Velino (RI) agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la Cattolica Assicurazioni si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione Appaltante e senza alcuna riserva;
 - Che nei confronti del rappresentante dell'impresa, **Sig.**, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue :

=====

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Borgo Velino (RI), nella persona del Responsabile Area Tecnica affida all'impresa e per essa al costituito Legale Rappresentante che accetta, l'appalto dei lavori relativi all'**Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di borgo velino - Il Stralcio tratti in estensione**, da eseguirsi in Comune di Borgo Velino (RI).
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n° 28/2020, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art.3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
 - il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è **85075593C8**
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **I44H20001040005**

Articolo 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro **3.865,00** oltre IVA al 10%, per complessivi Euro
2. Il contratto è stipulato a misura.
3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ad invariabile. I prezzi unitari di elenco verranno utilizzati ai fini della determinazione dell'avanzamento dei

lavori.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si può procedere alla revisione dei prezzi.

Articolo 3 - Programma di esecuzione lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal crono programma di cui all'art. 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 4 – Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - a) Il giornale dei lavori;
 - b) I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - c) Le liste settimanali;
 - d) Il registro di contabilità;
 - e) Il sommario del registro di contabilità;
 - f) Gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - g) I certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - h) Il conto finale e la relativa relazione.
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o tecnico dell'esecuzione che ha assistito al rilevamento delle misure.
5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure e sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
6. Ai fini della contabilizzazione dei lavori, verranno utilizzati i prezzi unitari di elenco, riscontrando l'esatta misurazione di tutte le opere eseguite.

Articolo 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, può istituire un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al

- progetto ed al contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
 - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Articolo 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 25.000,00.
4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 8 – Termine per l'esecuzione

1. I lavori devono essere consegnati all'Appaltatore entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto, ed avere inizio entro il termine stabilito dal CSA; il fattivo inizio dei lavori deve essere stabilito mediante redazione di specifico verbale di inizio lavori.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 49 (quarantanove) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di inizio lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale dello **1,0 per mille** dell'importo di contratto (art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Articolo 9 – Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le

ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori non spetta all'esecutore nessun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
7. Laddove la sospensione e ripresa lavori dipenda dalla necessità di far eseguire sopralluoghi a cura dei funzionari della soprintendenza, o da parte di funzionari di altro ente che ha autorizzato l'intervento, o laddove necessari per redigere varianti, all'Appaltatore non spetta alcuna indennità, tanto meno il diritto allo scioglimento del contratto.

Articolo 10 - Premio di accelerazione

1. Per l'Appalto in questione non è previsto alcun premio di accelerazione nel caso l'impresa completi i lavori in anticipo sul termine pattuito.

Articolo 11 – Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro _____.
2. Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che

l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa in relazione a quanto precede, produrrà polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 10 giorni dall' inizio dei lavori, per un importo garantito di Euro 500.000,00, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 12 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.
2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Articolo 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 14 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:
 - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
 - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Articolo 15 – Specifiche modalità e termini per la chiusura dei lavori e per la redazione del certificato di regolare esecuzione

1. Al fine di poter procedere con le operazioni di chiusura dei lavori, dovrà innanzi tutto procedersi con il collaudo delle opere strutturali (se previste), secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento Regionale. Solo a seguito dell'ottenimento dell'attestato di deposito del certificato di collaudo, o del certificato di rispondenza emesso dagli uffici decentrati del Genio Civile, si potrà dare inizio alle operazioni di chiusura dei lavori. Tutte le operazioni necessarie al collaudo delle strutture, compreso di effettuazione di prove di laboratorio sui provini, e prove in cantiere sulle strutture, saranno a totale carico dell'Appaltatore. Una volta eseguito il collaudo strutturale dei lavori, si potranno eseguire le lavorazioni complementari e di completamento dei lavori; eseguiti anche quest'ultimi lavori, si può procedere con la loro chiusura mediante la redazione del certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il certificato di regolare esecuzione ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il certificato di regolare esecuzione comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro e non oltre il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del direttore lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e gli esperimenti.
4. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, il direttore lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
6. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dal direttore lavori ovvero per gli ulteriori accertamenti resi necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
7. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
8. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune. Tali richieste devono essere formulate e giustificate al direttore lavori. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di regolare esecuzione, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Articolo 16 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata dinanzi al Collegio consultivo tecnico, e nel caso in cui le proposte di transazione formulate non saranno accettate dalle parti, allora si ricorrerà all'arbitrato, come stabilito negli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 17 – Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli

- assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Articolo 18 – Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro _____, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Articolo 19 – Allegati

1. Fanno parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - il capitolato speciale d'appalto;
 - gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - il computo dei lavori e l'elenco dei prezzi unitari;
 - il cronoprogramma;
 - i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - le polizze di garanzia.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero dieci fogli resi legali, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Il Committente per il Comune di Borgo Velino

Responsabile Area Tecnica -

L'impresa _____

Legale Rappresentante - Sig. _____

Il Segretario -

Lì, 12-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 13-11-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 13-11-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 12-11-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-11-2020 numero di pubblicazione 388

IL MESSO COMUNALE